



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORESSA O PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

(emanato con d.r. n. 160 del 01 aprile 2025)

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale¹, gli *standard* qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, con cui svolgere la valutazione delle ricercatrici e dei ricercatori assunti con contratto a tempo determinato² che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia, ai fini della chiamata in tale ruolo presso l'Università.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in relazione ai contratti di cui al comma 1 la cui data di stipula sia successiva al 29 ottobre 2024³.

Art. 2 Oggetto della valutazione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale⁴ con riguardo alla posizione del personale ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali⁵, la valutazione disciplinata dal presente regolamento ha ad oggetto gli ambiti relativi all'attività didattica e di servizio agli studenti, all'attività di ricerca e produzione scientifica e all'attività di valorizzazione delle conoscenze, svolte dalla ricercatrice o dal ricercatore nel corso del contratto di cui all'articolo 1 comma 1 o dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso a tale contratto⁶.

¹ articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni; decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.

² articolo 24 commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni.

³ data di pubblicazione, nella G.U. Serie generale n. 254, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024; articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.

⁴ articolo 2 comma 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.

⁵ articolo 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230, come modificato dall'articolo 29 comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni.

⁶ articolo 2 comma 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024; articolo 29 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni e articolo 14-*duodevices* del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.



Art. 3

Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa nazionale⁷ e degli *standard* qualitativi di seguito indicati:

- a) impegno in termini di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione, rapportato allo *standard* qualitativo identificato come adeguato dal singolo Dipartimento con riguardo a tale ambito di attività;
- b) impegno in termini di servizio svolto a favore degli studenti, desumibile attraverso gli strumenti adottati dall'Università nell'ambito del sistema della assicurazione della qualità della didattica, rapportato allo *standard* qualitativo identificato come adeguato dal singolo Dipartimento con riguardo a tale ambito di attività;
- c) impegno in termini di partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'Università posti a servizio degli studenti, rapportato allo *standard* qualitativo identificato come adeguato dal singolo Dipartimento con riguardo a tale ambito di attività;
- d) impegno in termini di quantità e qualità nello svolgimento dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo, rapportato allo *standard* qualitativo identificato come adeguato dal singolo Dipartimento con riguardo a tale ambito di attività;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, rivestendo almeno una delle seguenti qualità: componente degli organi di *governance*; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale;
- f) partecipazione a eventi formativi organizzati dall'Università.

2. La valutazione di cui al presente articolo prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento⁸, consistente in una lezione su un argomento sorteggiato dalla candidata o dal candidato tra una terna predeterminata dalla Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 6 almeno ventiquattro ore prima della prova stessa; tale prova è valutata considerando la competenza, la preparazione metodologica, la chiarezza, l'ordine e l'incisività dell'esposizione.

Art. 4

Valutazione dell'attività di ricerca e di produzione scientifica

1. La valutazione dell'attività di ricerca e di produzione scientifica è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa nazionale⁹ e tiene conto in modo cumulativo di almeno cinque tra i seguenti elementi:

⁷ articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.

⁸ articolo 24 comma 5-*bis* della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni.

⁹ articolo 4 commi 1, 2 e 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.



- a) organizzazione o partecipazione come relatrice o relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'*open science* e della *citizen science* enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA)¹⁰;
 - b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali;
 - c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione¹¹;
 - e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinata la ricercatrice o il ricercatore;
 - j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca della candidata o del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinata la ricercatrice o il ricercatore.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di produzione scientifica si tiene altresì conto, in particolare, del numero dei prodotti idonei per la VQR, fatti salvi ulteriori indicatori che in autonomia ciascun Dipartimento può, eventualmente, introdurre.
3. Ai fini di cui al comma precedente sono in particolare valutati, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche di fascia A o equivalenti, utilizzando le metodologie adottate dall'ANVUR, fatti salvi ulteriori indicatori che in autonomia ciascun Dipartimento può, eventualmente, aggiungere.
4. In ogni caso, ai fini della valutazione della consistenza e della qualità della produzione scientifica, deve essere riscontrata la compresenza dei seguenti fattori:
- a) intensità e continuità temporale della produzione, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dell'attività di ricerca;
 - b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

¹⁰ decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 268 del 28 febbraio 2022.

¹¹ decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 919 del 22 luglio 2022.



- c) coerenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari a esso collegate;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) impatto o capacità del prodotto di generare effetti benefici per la comunità scientifica nazionale e internazionale e per il contesto economico e sociale;
- f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore o dell'autrice nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

5. Al fine di agevolare la valutazione di cui comma 4 del presente articolo, nella rilevazione dei fattori ivi elencati è fatto ricorso al significato con cui sono intesi i criteri per la valutazione della produzione scientifica annoverati nella disciplina nazionale di riferimento¹², ferma restando l'autonomia di ciascun Dipartimento di maggiormente dettagliarne il peso specifico, nel suo insieme e singolarmente.

Art. 5

Valutazione dell'attività di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione dell'attività di valorizzazione delle conoscenze è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa nazionale¹³ facendo riferimento ai seguenti elementi:

- a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
- d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, dell'inclusione e del contrasto alle disuguaglianze.

Art. 6

Procedura per la chiamata nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto di cui all'articolo 1 comma 1 e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto medesimo l'Università valuta la ricercatrice o il ricercatore che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento, su istanza dell'interessata o dell'interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia¹⁴.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere presentata dalla ricercatrice o dal ricercatore, annualmente, al Dipartimento di afferenza a partire dalla conclusione del terzo

¹² articolo 4 comma 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.

¹³ articolo 4 comma 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.

¹⁴ articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni.



anno di contratto e non oltre centottanta giorni antecedenti il termine finale del contratto stesso.

3. L'istanza è sottoposta alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di afferenza, che si pronuncia con deliberazione adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima e di seconda fascia.

4. In sede di adozione della deliberazione di cui al comma precedente il Consiglio del Dipartimento:

- a) valuta e approva la relazione presentata dall'interessata o dall'interessato sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché sull'attività di ricerca svolta nell'ambito del rapporto di lavoro. Sono, in particolare, oggetto di valutazione da parte del Dipartimento la produzione scientifica della candidata o del candidato, quale risultante dai sistemi informativi in uso presso l'Università, la congruità del profilo della ricercatrice o del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Università e in coerenza con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, il pieno e positivo assolvimento dei compiti didattici e la regolare partecipazione agli organi accademici di appartenenza. La relazione è successivamente trasmessa alla Commissione di valutazione di cui ai commi 5 e seguenti, alla quale la candidata o il candidato invia il proprio *curriculum* e le pubblicazioni scientifiche;
- b) formula la proposta di chiamata della ricercatrice o del ricercatore nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia, proponendo l'istituzione del relativo posto, fatto salvo l'esito della valutazione di cui ai commi successivi;
- c) designa, con votazione riservata ai soli professoresse e professori di prima fascia adottata a maggioranza assoluta, i componenti della Commissione di cui ai seguenti commi, incaricata della valutazione della ricercatrice o del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia.

5. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore ed è composta da tre professoresse o professori di prima fascia, la maggioranza dei quali appartenenti ad altri atenei, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare di specifico interesse; non possono fare parte della Commissione le professoresse e i professori che abbiano rivestito la funzione di componente della Commissione esaminatrice nella procedura selettiva in esito alla quale l'interessata o l'interessato è stato inquadrato nel ruolo di ricercatrice o di ricercatore a tempo determinato presso l'Università.

6. Ai fini della nomina della Commissione di valutazione e dell'individuazione dei requisiti dei suoi componenti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, con esclusione dei commi 3 e 4, del Regolamento d'Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori e delle professoresse di prima e di seconda fascia¹⁵.

7. La Commissione effettua la valutazione dell'interessata o dell'interessato ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia in conformità ai criteri e agli *standard* qualitativi indicati dal presente regolamento.

¹⁵ Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, emanato con decreto del Rettore n. 209 del 5 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.



8. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dall'avvenuta pubblicazione, all'albo *on line* dell'Università, del provvedimento di nomina.

9. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore; in caso di esito positivo della valutazione la chiamata della candidata o del candidato nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia è approvata dal Consiglio di amministrazione.

10. In sede di approvazione della chiamata il Consiglio di amministrazione indica la data di assunzione in servizio dell'interessata o dell'interessato nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia, di norma individuandola in corrispondenza dell'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla propria deliberazione, fatta salva l'ipotesi di anticipazione dovuta alla scadenza del contratto da ricercatrice o ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 1 comma 1.

Art. 7 **Disposizioni finali**

1. Le ricercatrici e i ricercatori, titolari di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1 comma 1 la cui data di stipula sia anteriore al 29 ottobre 2024, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professoressa o di professore di seconda fascia, sono valutati ai fini della chiamata in tale ruolo presso l'Università in conformità alle pertinenti disposizioni recate dalla normativa nazionale¹⁶.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale applicabile.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.

¹⁶ articolo 4 decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 344 del 4 agosto 2011, richiamato dall'articolo 5 comma 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1658 del 21 ottobre 2024.